

**“In ogni giovane c’è un  
punto accessibile al bene”**

**don Bosco**

**STATUTO DELLA  
SOCIAL.O.S.A BASKET**

## **DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Art.1 – DENOMINAZIONE**

L'Associazione è denominata

“SOCIAL. O.S.A BASKET – ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

### **Art.2 - SEDE SOCIALE**

L'Associazione ha sede in Milano, via Monsignor Luigi Martini, 18.

Qualora venga modificata la sede legale all'interno dello stesso comune il Consiglio Direttivo ha facoltà di modificare l'indirizzo, dandone pronta comunicazione agli associati ed ai terzi.

Il campo da gioco è dislocato in Milano via Copernico, 9.

E' facoltà del Consiglio Direttivo disporre per l'utilizzo d'altri campi da gioco/sportivi, siti nella città di Milano e nei comuni limitrofi a seguito delle necessità organizzative e sportive.

### **Art.3 – SCOPO DELL' ASSOCIAZIONE**

L'Associazione è apolitica.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di esercitare il gioco della pallacanestro, diffonderne la pratica, promuovendo la crescita umana, nonché culturale, morale, educativa e formativa dei giovani, nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni di tale sport. L'attività sportiva è esclusivamente dilettantistica.

L'Associazione si prefigge di attuare gli scopi anzidetti secondo la visione dell'uomo e dello sport cui s'ispirano le Polisportive Giovanili Salesiane.

I rapporti con l'Ente Salesiano con cui l'Associazione collabora, s'ispirano allo Statuto delle Polisportive Giovanili Salesiane

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della pallacanestro nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della pallacanestro.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle e dell'obbligatorietà del bilancio.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della Federazione Italiana Pallacanestro e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché a decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti l'attività sportiva.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli Statuti e dei Regolamenti Federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Associazioni affiliate.

L'Associazione s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

### **Art.4 – DURATA**

La durata dell'Associazione è indeterminata.

### **Art.5 – COLORI SOCIALI**

I colori sociali sono il rosso e il giallo. E' facoltà del Consiglio Direttivo disporre dell'uso di divise di colori diversi rispetto a quelli sociali per ragioni di necessità di qualsiasi natura.

## **DEL FINANZIAMENTO E DEL PATRIMONIO**

### **Art.6 - FINANZIAMENTO E PATRIMONIO**

L'Associazione provvede al finanziamento delle proprie attività:

- con le quote versate annualmente dagli associati
- con i contributi versati da uno o più sponsor
- con i contributi promozionali o pubblicitari
- con le rendite del proprio patrimonio
- con i lasciti, le donazioni, e ogni altra elargizione destinata all'attività dell'Associazione
- con raccolte di fondi aventi carattere occasionale e saltuario

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è costituito

- da beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- da lasciti e donazioni esplicitamente destinati ad incremento del patrimonio
- dai residui attivi di precedenti esercizi esplicitamente destinati al patrimonio

## **DEGLI ASSOCIATI**

### **Art.7 – GLI ASSOCIATI**

Sono Associati tutti coloro che, osservate le norme relative all'ammissione degli Associati ed abbiano versato la quota associativa, sono accolti a far parte dell'Associazione.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite del Consiglio Direttivo, ed approvate dall'Assemblea, ed all'osservanza degli altri obblighi in seguito specificati.

La durata della qualifica d'Associato è annuale.

### **Art.8 – CATEGORIE D'ASSOCIATI**

L'Associazione è costituita alle seguenti categorie d'associati:

- Associati Onorari
- Associati Benemeriti
- Associati Sostenitori
- Associati Ordinari
- Associati Junior

Sono associati Onorari il Direttore dell'Oratorio Sant'Agostino, i rappresentanti dell'Istituto Sant'Ambrogio nella persona del Direttore, dell'Ispettore e dell'Economo Ispettoriale, a condizione che ne facciano esplicita richiesta scritta.

Sono associati Benemeriti coloro che, con la loro munificenza o per i loro meriti sportivi, hanno contribuito all'affermazione dell'Associazione. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Gli associati Onorari e Benemeriti non devono versare alcuna quota associativa.

Sono associati Sostenitori coloro che versano una particolare quota associativa, stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea.

Sono associati Ordinari coloro che versano la quota associativa ordinaria.

Sono associati Juniores coloro che, essendo d'età inferiore ai 21 anni, ne avanzano domanda, aderendo al presente statuto e versano la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli Associati Juniores di età inferiore a 18 anni non potranno esercitare il diritto di voto attivo e passivo se non per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci.

### **Art.9 – AMMISSIONE**

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione gli aspiranti devono:

- essere di specchiata moralità
- accettare incondizionatamente il presente statuto ed uniformarsi alle sue clausole, nonché alle prescrizioni dell'eventuale regolamento emanato a cura del Consiglio Direttivo.

Chiunque desideri essere ammesso nell'Associazione deve farne domanda al Consiglio Direttivo.

Con la domanda si obbliga ad assumere incondizionatamente tutti i doveri e impegni dell'associato.

In caso di domande di ammissione presentate da minorenni (Associati Junior) le stesse dovranno essere controfirmate da uno dei genitori o dal soggetto che esercita la patria potestà. Il genitore o il soggetto esercitante la patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'Associato minorenne.

### **Art.10 – MODALITA' D'AMMISSIONE**

Le ammissioni sono d'esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, il quale, tenuto conto delle informazioni del caso, prende le opportune deliberazioni che sono appellabili al Collegio dei Proviviri.

### **Art.11 – COMPORTAMENTO NON DEONTOLOGICO**

L'Associato che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento in vigore e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si renda responsabile d'infrazioni disciplinari, nuoccia con il suo comportamento al buon nome dell'Associazione, può essere sospeso dall'esercizio dei diritti dell'Associato, per una durata non superiore a sei mesi, fermo restando tutti i suoi obblighi sociali.

L'Associato ha l'obbligo di ricorrere al Collegio dei Proviviri entro il termine di 30 giorni dalla notifica della decisione del Consiglio Direttivo.

### **Art.12 – FINE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

Il rapporto associativo si estingue:

- con la morte dell'associato
- con le dimissioni dell'associato
- per morosità
- con l'espulsione

#### Art.13 – LE DIMISSIONI

Gli associati che intendano dimettersi dovranno inviare una lettera di dimissioni e non avranno diritto al rimborso della quota associativa già pagata.

#### Art.14 – LA DECADENZA PER MOROSITA'

L'associato che resti arretrato con il pagamento delle quote associative scadute per un periodo non inferiore a tre mesi e che non adempia l'obbligo relativo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione di formale invito di pagamento fattogli dal Tesoriere con lettera raccomandata, cessa dalla qualifica d'associato. La cessazione è automatica e non deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### Art.15 – L'ESPULSIONE

L'espulsione per comportamento deontologico in contrasto con gli scopi dell'Associazione avviene per delibera del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri.

#### Art.16 – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione e a stabilire la struttura e gli indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

#### Art.17 – COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI

Gli associati devono:

- mantenere specchiata condotta nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa
- versare puntualmente la quota associativa stabilita
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

#### Art.18 – QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative sono fissate d'anno in anno dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, in ottemperanza alle norme vigenti, potrà disporre autonomamente, senza dipendere dalla delibera assembleare, circa le modalità ed i tempi di pagamento delle quote associative.

Le quote associative sono personali ed intrasmissibili.

### **DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA RAPPRESENTANZA LEGALE**

#### Art.19 – GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LA RAPPRESENTANZA LEGALE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Presidente dell'Associazione
- il Consiglio Direttivo
- il Comitato Esecutivo
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri

E' organo straordinario dell'Associazione il Commissario Straordinario.

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente e, se nominato al Vicepresidente.

#### Art.20 – GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito. Ai membri degli organi dell'Associazione spetta il rimborso delle spese sostenute per l'adempimento delle proprie funzioni. E' ammesso che i membri degli organi dell'Associazione percepiscano degli emolumenti per lo svolgimento di attività che non siano proprie della carica sociale.

## **DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

### **Art.21 – DELL'ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE**

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ed è formata da tutti i soci, di qualsiasi categoria essi siano. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale. Il Consiglio Direttivo, in caso di valide motivazioni può convocare l'Assemblea in altro luogo purché sito nella città di Milano.

L'Assemblea è tenuta:

- almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio associativo. La convocazione, per particolari motivi, può essere rinviata ma non oltre i sei mesi dalla fine dell'esercizio associativo.
- quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla per discutere questioni sociali di ordinaria e straordinaria amministrazione
- quando il Consiglio Direttivo sia dimissionario
- quando almeno 1/3 degli associati ne richieda la convocazione, in forma scritta, al Consiglio Direttivo, specificandone gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli Associati con diritto di voto.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo e, in presenza della richiesta di convocazione da parte di almeno 1/3 degli associati, il Presidente e in difetto il Collegio dei Revisori, dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro trenta giorni dalla data delle dimissioni o dalla data della richiesta di convocazione.

L'avviso di convocazione per l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria, dovrà essere inviato, mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data stabilita e contemporaneamente affisso presso la sede sociale.

### **Art.22 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE**

Alle assemblee potranno partecipare tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Per i soci Juniores il diritto di voto è esercitato per mezzo di un genitore o di chi ne fa le veci, come già indicato all'articolo 8.

La partecipazione può avvenire anche per delega ad altro associato. Ogni associato potrà avere al massimo due deleghe.

Ogni associato, di qualsiasi categoria esso sia, ha diritto a un voto.

### **Art.23 – DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo
- all'elezione del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, dei membri del Collegio dei Revisori, dei membri del Collegio dei Provisori
- ad ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione, l'Assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea sul libro delle Assemblee.

### **Art.24 – DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- alla modifica dello statuto associativo
- allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione

L'Assemblea sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati. L'Assemblea in seconda convocazione non potrà essere convocata nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. Essa si intenderà validamente costituita in seconda convocazione, qualora siano presenti almeno 1/10 degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea saranno prese a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea sul libro delle Assemblee.

### **Art.25 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione. In sua mancanza la presidenza spetta al Vice Presidente e nel caso sia assente anch'egli alla persona eletta dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

Le votazioni avvengono, ad insindacabile giudizio del Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Su richiesta della maggioranza semplice dei votanti, il Presidente dovrà però indire la votazione segreta.

### **PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE**

Art.26. – Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria dell'Associazione. Egli rappresenta agli effetti di legge l'Associazione; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le adunanze e ne firma le deliberazioni, firma il bilancio consuntivo e preventivo da presentare agli Associati, presiede le Assemblee.

In caso di sua assenza o di suo impedimento temporaneo, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente eletto in seno al Consiglio o dal Consigliere più anziano.

Il Presidente è anche garante dell'attuazione dei principi irrinunciabili di cui all'art.3 del presente Statuto.

### **DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **Art.27 – COMPOSIZIONE**

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di sette e non più di undici membri, di cui uno è di diritto il Direttore dell'Oratorio Sant'Agostino ed uno da lui nominato..

I membri del Consiglio Direttivo devono essere Associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni, sino all'Assemblea che approva il bilancio consuntivo ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre Associazioni o Società sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ed esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio Direttivo rispondono solidalmente con il Presidente delle decisioni assunte dall'Associazione e in caso siano colpiti da provvedimenti disciplinari della Federazione Italiana Pallacanestro superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Esso nel suo seno elegge, qualora non lo abbia fatto l'Assemblea,:

- il Vice Presidente o i Vice Presidenti
- il Comitato Esecutivo, se ritenuto necessario
- il Tesoriere
- il Segretario

#### **Art.28 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al Consiglio Direttivo sono devolute le seguenti attribuzioni:

- sviluppare le attività dell'Associazione, esaminando proposte e promuovendo iniziative tendenti al conseguimento dei fini dell'Associazione
- curare il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione
- compiere tutti gli atti opportuni per il tesseramento e per gli svincoli degli atleti
- procedere alla nomina degli allenatori, dei vice allenatori, dei responsabili sportivi e di tutti gli addetti che garantiscano il funzionamento dell'attività dell'Associazione
- compiere tutti gli atti necessari per l'acquisizione dei fondi necessari per il funzionamento dell'Associazione
- redigere il Regolamento
- deliberare sulle ammissioni di nuovi associati, informandone gli interessati e comunicando in caso di mancato accoglimento della domanda
- deliberare in merito alla nomina di nuovi associati benemeriti, indicandone la motivazione
- deliberare sull'espulsione degli associati
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Tesoriere e da sottoporre all'Assemblea degli Associati
- modificare l'indirizzo della sede sociale, se all'interno del medesimo comune, dandone pronta comunicazione agli associati ed ai terzi

#### **Art.29 – LE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno, presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno tre Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare alle riunioni, a scopo consultivo, persone competenti sugli argomenti da trattare.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo possono essere effettuate per telefono, fax, telegramma, e-mail, od altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione.

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio Direttivo, anche se non convocate secondo quanto in precedenza indicato quando siano presenti la totalità dei Consiglieri e la totalità dei membri del Collegio dei Revisori nel caso indicato all'articolo 30.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei propri membri e le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Tutte le deliberazioni devono essere trascritte, a cura del Segretario dell'Associazione, sul libro del Consiglio. I verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.30 – OBBLIGHI PERSONALI DEI CONSIGLIERI

I membri del Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione, potranno assumere, volendo, obbligazioni in proprio, fornire garanzie, effettuare sovvenzioni o prestiti, qualora l'esistenza di interessi dell'Associazione in tali operazioni sia riconosciuta da un voto del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti. In tal caso deve essere convocata un'apposita riunione del Consiglio a cui devono essere convocati i Revisori dei Conti, che dovranno esprimere il loro voto.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive sarà ritenuto dimissionario dal Consiglio.

#### Art.31 – DIMISSIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo o eventualmente del Commissario Straordinario il Consiglio Direttivo o il Commissario Straordinario restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione, sino all'Assemblea che nominerà il nuovo Consiglio Direttivo o il nuovo Commissario Straordinario.

Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari la maggioranza dei Consiglieri.

Nel caso di dimissioni di uno o più Consiglieri il cui numero non rappresenti la maggioranza dei membri del Consiglio, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina dei nuovi Consiglieri. La nomina dei nuovi Consiglieri dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea che sarà convocata successivamente alla nomina stessa.

I Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato in corso del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente presenti le proprie dimissioni il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea degli Associati per la nomina del nuovo Presidente. Il nuovo Presidente resterà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

#### Art.32 – SUBENTRO DEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO

Al momento della sua entrata in carica il Consiglio Direttivo dovrà liberare i membri del Consiglio cessato, decaduto o dimissionario, da tutte le operazioni in proprio da costoro assunte e dalle garanzie da essi fornite nell'interesse dell'Associazione, fatta eccezione per le obbligazioni e garanzie che il Consiglio Direttivo subentrante ritenga di dover contestare nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua entrata in carica effettiva.

Ogni decisione in merito alle obbligazioni, garanzie e quant'altro è demandata al Collegio dei Probiviri, i quali dovranno rendere il loro lodo entro sessanta giorni. Tale lodo si intende inappellabile.

Ove il Consiglio Direttivo subentrante non liberi i membri del Consiglio Direttivo cessato dalle obbligazioni, garanzie e quant'altro, non contestate, esso sarà considerato dimissionario e si dovrà procedere a nuove elezioni o, se necessario, alla nomina di un Commissario Straordinario.

#### Art.33 – IL VICE PRESIDENTE O I VICE PRESIDENTI

Il Vice Presidente o i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituiscono per singoli atti, in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

#### Art.34 – IL COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è designato dal Consiglio Direttivo nel caso in cui ciò sia ritenuto opportuno.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di mettere in atto le decisioni del Consiglio Direttivo, potrà compiere atti di ordinaria amministrazione e, in casi eccezionali e di comprovata urgenza, delibererà con i poteri del Consiglio Direttivo salvo sottoporre alla ratifica di quest'ultimo le proprie deliberazioni.

Il Comitato esecutivo si riunisce presso la sede sociale a seguito di convocazione effettuata per telefono, fax, telegramma, e-mail o altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione da parte di uno qualsiasi dei suoi membri. Sono tuttavia valide le riunioni del Comitato, anche se non convocate secondo quanto in precedenza indicato quando siano presenti la totalità dei suoi membri.

#### Art.35 – IL TESORIERE

Il Tesoriere è il consegnatario dei beni dell'Associazione e dell'archivio dei documenti contabili, riceve le quote associative, prepara il bilancio consuntivo e preventivo e lo presenta, con i documenti contabili al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori.

Per la tenuta della contabilità e per gli adempimenti di natura fiscale ed amministrativa il Consiglio Direttivo, su indicazione del Tesoriere, può autorizzare lo stesso a servirsi di un amministratore il quale dovrà provvedere

all'aggiornamento contabile in base ai documenti che gli saranno forniti dal Tesoriere e dal Segretario e dovrà rendere conto al Presidente, ai Vice Presidenti, al Consiglio Direttivo, al Collegio dei Revisori, al Tesoriere e al Segretario.

Il Tesoriere, il Presidente e il Vice Presidente sono, in forma disgiunta, autorizzati all'effettuazione di qualsiasi operazione attiva o passiva, sui conti correnti bancari e postali intestati all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà, con apposita deliberazione delegare ad altri membri del Consiglio i predetti poteri o parte di essi.

#### **Art.36 – IL SEGRETARIO**

Il Segretario provvede:

- a redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e a sottoporli ai membri dei due organi nella seduta successiva per l'approvazione. Nel caso in cui il Segretario non sia presente alla riunione il verbale sarà redatto da uno qualsiasi dei presenti, indicato dai partecipanti all'adunanza
- a trascrivere i predetti verbali, una volta ottenuta l'autorizzazione, nei libri della riunione del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo
- attendere alla corrispondenza
- alla cura e alla tenuta del libro degli associati
- alla cura e alla tenuta del libro delle assemblee
- alla convocazione del Consiglio Direttivo e delle Assemblee degli associati

#### **Art.37 – RAPPORTI TRA L'ASSOCIAZIONE E GLI ORGANISMI SPORTIVI.**

Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare uno o più consiglieri quali responsabili dei rapporti con tutti gli organismi sportivi, le federazioni e le altre società, enti od associazioni sportive.

I Consiglieri predetti dovranno relazionare il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo circa i contatti avuti, le novità di carattere sportivo e in genere quanto da loro recepito dai contatti con gli organismi di cui al precedente comma.

Il Consiglio Direttivo provvederà inoltre alla nomina dei Dirigenti accompagnatori delle singole squadre. I predetti Dirigenti accompagnatori potranno anche non essere associati.

#### **DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E DEI PROBIVIRI**

#### **Art.38 – IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI E SUOI INCARICHI**

L'Assemblea ordinaria nomina i Revisori contabili in numero di tre membri eletti tra gli associati e non associati.

I membri del Collegio dei Revisori durano un carica tre anni, sino all'Assemblea che approva il bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei revisori deve controllare i libri contabili e sociali, nonché il bilancio annuale e quello preventivo. Sui predetti bilanci il Collegio dei Revisori deve formulare la propria relazione da presentare all'Assemblea dell'Associazione.

I membri del Collegio dei Revisori potranno essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza avere diritto di voto, salvo quanto disposto dall'art.30.

#### **Art.39 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio dei Probiviri, tra i nominativi segnalati dal Presidente.

I membri del Collegio dei Probiviri durano un carica tre anni, sino all'Assemblea che approva il bilancio e sono rieleggibili.

Il Collegio è formato da tre membri effettivi e un supplente, i quali possono essere anche non associati.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di esaminare, in prima istanza, su ricorso degli associati interessati, i provvedimenti disciplinari presi dal Consiglio Direttivo, nonché quanto previsto dall'art.32

Il ricorso al Collegio dei Probiviri dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. I ricorsi dovranno essere esaminati dal Collegio o dei Probiviri entro 30 giorni dalla loro presentazione e comunicate all'interessato e al Consiglio Direttivo entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.

Il dispositivo della decisione sarà affisso nella sede dell'Associazione.

#### **Art. 40 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le controversie derivanti dalla attività sportiva nascenti tra l'Associazione e i Soci, ovvero tra i Soci medesimi saranno devolute alla competenza esclusiva di un Collegio Arbitrale costituito ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Federazione Italiana Pallacanestro, che tutti i Soci si obbligano ad accettare.

Il Collegio arbitrale sarà costituito da tre componenti, due nominati per ciascuna dalle parti nell'ambito delle liste regionali o interregionali predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro, ed il terzo con funzioni di Presidente del Collegio, scelto di comune accordo, sempre nell'ambito delle medesime liste, ovvero, in caso di disaccordo nominato dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro.

In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dalla medesima Commissione Vertenze Arbitrali nell'ambito delle liste regionali o interregionali.



Il Procedimento arbitrale si svolgerà secondo quanto disposto dal Regolamento Organico della Federazione Italiana Pallacanestro.

I compensi arbitrali saranno determinati nel rispetto delle tabelle predisposte dalla Commissione Vertenze Arbitrali della Federazione Italiana Pallacanestro.

Il ricorso alla Magistratura Ordinaria deve esser preventivamente autorizzato dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro, nei modi e termini previsti dall'art. 40 dello Statuto Federale.

### **DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

#### **Art.41 – NOMINA E POTERI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

Qualora l'Assemblea ordinaria o straordinaria esprima, a maggioranza dei presenti, la sfiducia sull'operato del Consiglio Direttivo oppure questo sia dimissionario e si renda impossibile provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo, il Presidente può nominare un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario può essere scelto anche tra i non associati.

Egli dura in carica per un periodo massimo di sei mesi, salvo che una successiva Assemblea stabilisca una proroga, non superiore ad ulteriori sei mesi, ed avrà i poteri e gli obblighi spettanti al Consiglio Direttivo.

Il Commissario Straordinario, prima della scadenza del suo mandato, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria per la nomina del Consiglio Direttivo.

Il Commissario Straordinario, alla fine del suo mandato è tenuto a redigere un rendiconto del periodo commissariale.

### **DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEL BILANCIO CONSUNTIVO**

#### **Art.42– ANNO SOCIALE**

La gestione sociale ha inizio il 1° luglio di ogni anno e termina il 30 giugno dell'anno successivo

Il Consiglio Direttivo deve presentare annualmente, per l'approvazione, il bilancio consuntivo e preventivo all'Assemblea degli associati.

L'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e preventivo deve essere convocata entro quattro mesi dal termine dell'esercizio associativo. Tuttavia qualora particolari motivazioni lo richiedano l'Assemblea che approva il bilancio consuntivo e preventivo potrà essere convocata entro sei mesi dal termine dell'esercizio associativo.

#### **Art.43 – POSSIBILITA' DI ESAME DEL BILANCIO**

Il Consiglio Direttivo entro 30 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea deve trasmettere il bilancio preventivo e consuntivo al Collegio dei Revisori.

Il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione del Collegio dei Revisori devono, entro 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea essere depositati, a cura del Segretario, presso la sede dell'Associazione.

Tutti gli associati possono prendere visione del bilancio preventivo e consuntivo e dei relativi allegati. Inoltre essi, su espressa richiesta, possono ottenerne copia.

#### **Art.44 – DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE**

Gli avanzi di gestione, così le riserve e il capitale dell'Associazione, non possono essere distribuiti agli associati, anche in maniera indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

E' obbligatorio l'impiego degli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali dell'Associazione.

### **DEI RAPPORTI CON I TESSERATI E SANZIONI DISCIPLINARI**

#### **Art.45 – RAPPORTI FRA L'ASSOCIAZIONE, TESSERATI E FEDERAZIONE**

La posizione degli atleti, siano essi associati che non associati in quanto non abbiano versato la quota associativa, degli allenatori, dei tecnici e dei dirigenti accompagnatori, è regolamentata dalle norme emanate dalla Federazione Italiana Pallacanestro, nonché da quelle contenute dal Regolamento interno dell'Associazione.

#### **Art.46 – LE SANZIONI DISCIPLINARI**

All'associato che si renda colpevole di mancanze disciplinari potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

- richiamo scritto per infrazioni disciplinari lievi
- sospensione dei diritti dell'associato ai sensi dell'art.11
- l'espulsione

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art.39

### **DELLO SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art.47 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE**

Nel caso di scioglimento dell'Associazione, che dovrà essere approvata con la maggioranza di cui all'art.24, dall'Assemblea la liquidazione dell'Associazione, nominando un liquidatore o un Collegio di liquidatori di massimo tre membri.

Al termine delle operazioni di liquidazione il residuo attivo, fatta salva diversa disposizione di legge, dovrà essere destinato ad altre organizzazioni con finalità sportive dilettantistiche.

E' fatto espresso divieto che il patrimonio, anche in via indiretta, sia distribuito agli associati o a parte di essi.

### **DISPOSIZIONI GENERALI E CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Art.48 - IL REGOLAMENTO**

Le norme del presente statuto sono integrate dal Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo

#### **Art.49 - NORME DEL CODICE CIVILE E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO**

Per tutto quanto non sia previsto dal presente statuto, si applicano le norme di legge, le norme e le direttive del CONI nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei Regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro cui l'Associazione è affiliata.

#### **Art.50 – ANNULLAMENTO DEL PREDEDETE STATUTO**

Il presente statuto, al momento della sua entrata in vigore, sostituisce ed annulla ogni altro precedente statuto di quest'Associazione.